



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 51167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

VISTO, in particolare, l'articolo 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza non sia superiore a 30 km;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 inerente le deroghe, che prevede la facoltà di deroga per effettuare le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza dal confine amministrativo della zona di montagna non superiore a 10 km, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del decreto in argomento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che i vincoli stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n. 57167 si sono rivelati troppo restrittivi per il settore a causa della scarsa disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna che ha reso difficoltosa e non adeguatamente redditizia la trasformazione del latte;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il limite di 10 km al limite massimo di 30 km quale distanza degli impianti di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero caseari dal confine amministrativo della zona di montagna per l'esercizio della facoltà di deroga di cui sopra;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 febbraio 2022

DECRETA

Articolo 1

1. L'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è sostituito dal seguente:

«Art. 3

Deroghe

1. In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse,

b) spremitura dell'olio di oliva,

c) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

2. L'avvalimento delle deroghe è comunicato dall'operatore alle Regioni e Province Autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna.».



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 2

1. L'allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017 n. 57167 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO